



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/18

Dec. n. 5/18

Il giorno 30 maggio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 21.5.2018, nei confronti di:

- 1) **GHISELLI Andrea**, nato a Pesaro il 26.9.1991 ed ivi residente, alla Via Togliatti, 47, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "PICENO E. AMELI", con tessera n. 18069129 e licenza n. T03156 Velocità Elite;
- 2) **PERILLO Agostino**, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 6.5.1988 e residente in Giugliano in Campania (Na), alla Via Quintiliano, 34, tesserato e licenziato

2018 con il M.C. "GENTLEMEN'S ROMA", con tessera n. 18077470 e licenza n. R00220 Velocità Elite;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto in data 19.05.2018 alle ore 15:45 circa, sul circuito "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico, nel corso della Coppa Italia Velocità 2° round, durante le prove della classe Pirelli Cup 600, dopo essere caduti entrambi alla curva n° 15 e finiti nella via di fuga, dapprima si insultavano e poi passavano alle vie di fatto spintonandosi e prendendosi a pugni reciprocamente».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione del Procuratore federale e tutti gli atti ad essa allegati, in particolare: il rapporto del Commissario di gara delegato Duccio Zavagli e le proposte di sanzione per Ghiselli Andrea e Perillo Agostino ivi contenute, nonché la comunicazione del direttore di gara Raffaele De Fabritiis ed il rapporto dell'ufficiale di percorso Daniele Ronchi;

- ESAMINATO il video estratto dall'impianto a circuito chiuso dell'autodromo;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvaleessero della facoltà di far pervenire, entro il 28 maggio 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

I predetti incolpati hanno esercitato detta facoltà entro il termine fissato, ciascuno attraverso la trasmissione di una memoria difensiva presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.I., acquisita agli atti del presente procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 19 maggio 2018, alle ore 15:45 circa, sul circuito "Marco Simoncelli"

di Misano Adriatico nel corso della Coppa Italia Velocità 2° round, durante le prove della classe Pirelli Cup 600, riferisce di fatti di estrema gravità, avendo tenuto gli incolpati, una condotta scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile.

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, i piloti Andrea GHISELLI ed Agostino PERILLO si sono resi, loro malgrado, protagonisti di uno spiacevole ed increscioso episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a questo G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Invero, come è dato evincere dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisiti al fascicolo di ufficio, gli odierni incolpati, nel corso della manifestazione citata, hanno generato una colluttazione, spintonandosi e colpendosi vicendevolmente con pugni e scambiandosi ingiurie reciproche e ripetute, tanto da indurre il C.d.G.D. a escluderli dalla manifestazione, ai sensi dell'art. 92.2.3 R.M.M..

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto - dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta manifestazione sportiva del 19.5.2018, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede ad entrambi i piloti incolpati. Invero, il comportamento irrispettoso tenuto dal GHISELLI e dal PERILLO è compiutamente descritto sia nel rapporto di gara che nella relativa proposta di sanzione del C.d.G.d. Zavagli, nonché nella dichiarazione del citato Ufficiale Esecutivo. In ogni caso, sul punto, anche il contenuto del video estratto dall'impianto del circuito di Misano Adriatico non lascia adito a dubbi.

II. Come già detto, gli incolpati hanno trasmesso atti difensivi ove, tra l'altro, non è dato rinvenire alcuna smentita rispetto ai fatti loro contestati. Al riguardo, va rilevato che tali atti si caratterizzano, sostanzialmente, per le scuse formali in essi contenute, rivolte verso la F.M.I., all'organizzazione del Trofeo, al team AG Racing AS, agli sponsor, nonché verso tutti i presenti alla manifestazione del 19.5.2018. Altro

particolare degno di nota, sempre desumibile dai predetti atti difensivi, è la circostanza per cui gli incolpati si sono anche vicendevolmente scusati tra loro.

Fermo quanto innanzi, è, però evidente che gli incolpati GHISELLI e PERILLO hanno violato l'art. 1 R.d.G., e ciò in quanto, come già detto, hanno tenuto un comportamento contravveniente a quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

Inoltre, va rimarcato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, i quali, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, ove dovrebbe prevalere lo scopo ludico ed agonistico, anziché rivalse personali..

III. Ciò posto, entrambi gli incolpati, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere, vanno puniti con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possano perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui gli stessi potrebbero eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto - comunque - conto della incensuratezza degli incolpati medesimi, non essendovi precedenti a loro carico, dei segni di resipiscenza manifestati, nonché della esclusione dalla manifestazione cui essi incolpati avrebbero dovuto partecipare (ed avverso la quale non è stata frapposta alcuna obiezione o altro mezzo di gravame), ritiene applicabile al caso di specie le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, irroga ai piloti Andrea GHISELLI ed Agostino PERILLO, la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 1 (uno), partendo dalla pena base di mesi 4, diminuita fino ad un quarto, secondo il dettato dell'art. 46 R.d.G., con fine pena per il 30 giugno 2018. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì, delle modalità,

della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dagli odierni incolpati.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, 46 e 80 del R.d.G. , dichiara:


- 1) **GHISELLI Andrea**, nato a Pesaro il 26.9.1991 ed ivi residente, alla Via Togliatti, 47, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "PICENO E. AMELI", con tessera n. 18069129 e licenza n. T03156 Velocità Elite;
- 2) **PERILLO Agostino**, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 6.5.1988 e residente in Giugliano in Campania (Na), alla Via Quintiliano, 34, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "GENTLEMEN'S ROMA", con tessera n. 18077470 e licenza n. R00220 Velocità Elite;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 1 (uno), con fine pena il 30 giugno 2018.

Depositata il 30 maggio 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Ghiselli Andrea;
- Perillo Agostino;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;

- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Campania;
- Co. Re. Marche;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.